

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA DI SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI



TITOLO I

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1

Istituzione della tassa

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del D.L.vo 15.11.93, n° 507, e successive modificazioni ed integrazioni,

per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, il presente regolamento, a far tempo dall'1.1.1995, disciplina e regola la sua applicazione.

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50 % dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D.L.vo 507/93.

Art. 2

Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio con insediamenti sparsi.

Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.

Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta nella misura del 40% della tariffa stabilita per singola categoria.

Devono intendersi zone in cui non è effettuato il servizio di raccolta tutte quelle che distano oltre i 300 metri dal punto di raccolta approntato dal servizio.

Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.

La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dello immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal terzo comma del presente articolo.

Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il

periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria. Ilutente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Art. 3

Presupposto della tassa ed esclusioni

La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della superficie non tassabile per le seguenti categorie produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi si applicano, all'intera superficie sulla quale l'attività viene svolta, le seguenti percentuali di riduzione:

<u>ATTIVITA'</u>	<u>DETESSAZIONE %</u>	<u>ATTIVITA'</u>	<u>DETESSAZIONE %</u>
FALEGNAMERIE	33%	AUTOCARROZZERIE	33%
AUTOFFICINE RIP.VEICOLI	33%	GOMMISTI	33%
AUTOFFICINE ELETTRAUTO	33%	DISTRIBUTORI CARB.	33%
LAVANDERIE	33%	VERNICIATURA	33%

(*) Elenco puramente esemplificativo.

La riduzione è applicabile previa richiesta da presentarsi entro il 20 gennaio, corredata dal contratto di smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi relativo all'anno per il quale si chiede la riduzione e dai documenti giustificativi della spesa sostenuta per l'anno precedente fatta eccezione per nuovi esercizi.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale

per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 4

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui allo art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Per le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti, qualora la relativa superficie non risulti indicata dai soggetti passivi nella denuncia originaria o di variazione, la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori dei locali in condominio delle seguenti quote, in rapporto al numero dei condomini:

- del 10 % per i condomini da 2 ad 8 locali;
- del 6% per i condomini da 9 a 15 locali;
- del 4% per i condomini da 16 a 30 locali;
- del 2% per i condomini con oltre 30 locali.

Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo. //

L'Amministrazione del condominio, ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 3 mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

Art. 5

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

//

TITOLO II

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 6 Parametri

La tassa è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

Art. 7 Locali ed aree tassabili

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrato rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto ed alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo.
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, ecc) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole private di ogni ordine e grado;

- tutti i vani accessori e di pertinenza, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n° 2 del 4° comma dell'art. 2 del D.P.R. n° 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc;
- tutti i vani accessori e di pertinenza, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc).

Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti interni, ed in via esemplificativa:

- le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;
- qualsiasi altra area scoperta, anche se accessorio o pertinenza di locali ed aree assoggettati a tassa, quali giardini e parcheggi privati;
- le superfici dei balconi e terrazzi.

Art. 8

Locali ed aree non tassabili

In applicazione di quanto previsto all'art. 3, comma 2, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
- le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
- le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art. 9

Computo delle superfici

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa sono computate per il 25%.

Le superfici delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma precedente, sono computate al 50%.

Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

Art.10

Tariffe per particolari condizioni d'uso

LA TARIFFA UNITARIA E' RIDOTTA:

- a) del 33% per le abitazioni con unico occupante;
- b) del 33% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- c) del 33% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali;

Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione delle agevolazioni, in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello della denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione, le domande di riduzione tariffaria devono essere accompagnate da idonea documentazione da indicarsi a cura dell'Ufficio tributi.

Art.11

Agevolazioni e riduzioni

SONO ESENTI dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

- a) i locali ed aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con l'esclusione dei locali ammessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
- c) le abitazioni per una superficie tassabile non superiore a 50 mq, utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o coniugate pure in età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto. I medesimi restano obbligati al pagamento della tassa per le superfici eccedenti i 50 metri.

LE ESENZIONI DI CUI SOPRA SONO CONCESSE SU DOMANDA DEGLI INTERESSATI A CONDIZIONE CHE QUESTI DIMOSTRINO DI AVERNE DIRITTO, CON DECORRENZA DALL'ANNO SUCCESSIVO. PER LE RIDUZIONI PREVISTE AI PUNTI a) e b), LE DOMANDE, DEBITAMENTE DOCUMENTATE, DEVONO ESSERE VALGATE DAL COMPETENTE UFFICIO DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA PER VALUTARE L'EFFETTIVO VANTAGGIO PER IL SERVIZIO STESSO. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ULTIMO COMMA DELLO ARTICOLO PRECEDENTE. IL COMUNE SI RISERVA DI COMPIERE TUTTI GLI ACCERTAMENTI OPPORTUNI, E DI RICHIEDERE LA DOCUMENTAZIONE RITENUTA NECESSARIA, PER LA VERIFICA DEI REQUISITI PER L'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI.

LE PREDETTE ESENZIONI, STABILITE AI SENSI DELL'ART. 67 DEL D.L.VO 507/1993, SONO ISCRITTE IN BILANCIO COME AUTORIZZAZIONI DI SPESA E LA RELATIVA COPERTURA E' ASSICURATA DA RISORSE DIVERSE DAI PROVENTI DELLA TASSA RELATIVA ALL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE L'ISCRIZIONE PREDETTA.

Art. 12

Classificazione dei locali ed aree e relativi indici tariffari
NEGLI EFFETTI DELLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE, IN APPLICAZIONE DEL DISPOSTO DELL'ART. 68, COMMA 2, DEL D.L.VO 507/1993, I LOCALI ED AREE SONO CLASSIFICATI NELLE SEGUENTI CATEGORIE SECONDO IL LORO USO E DESTINAZIONE.

LA TARIFFA ATTUALMENTE IN VIGORE PER LE ABITAZIONI CIVILI VIENE POSTA PER CONVENZIONE PARI A 100, TUTTE LE ALTRE VENGONO DETERMINATE IN RAPPORTO AD ESSA:

01 ABITAZIONI CIVILI	100
02 BOX E CANTINE	100
03 ISTITUTI DI RICOVERO GRANDI COMUNITA'	150
04 SCUOLE PRIVATE DI OGNI ORDINE E GRADO	150
05 CABINE TELEFONICHE E DISTRIB. CARBURANTI	150
06 LABORATORI ARTIGIANALI DI SERVIZIO	150
07 ALBERGHI PENSIONI	150
08 UFFICI PUBBLICI	150
09 CINEMA, TEATRI, SALE GIOCO	150
10 DEPOSITI MERCI, VENDITA AUTO, VENDITA MOBILI, AUTOCREMESSE	150
11 STABILIMENTI INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI	150

12	NEGOZI DI VENDITA AL DETTAGLIO DI BENI NON DEPERIBILI	150
13	UFFICI VENDITE, AMBULATORI, AGENZIE, IST. DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	150
14	NEGOZI DI VENDITA AL DETTAGLIO DI BENI ALIMENTARI O DEPERIBILI	150
15	PUBBLICI ESERCIZI: RISTORANTI, BAR, PIZZERIE, TRATTORIE, GELATERIE, BIRRERIE, ROSTICCERIE, FAST-FOOD, SELF SERVICE, CERCOLI RICREATIVI E SIMILI	150
16	VENDITA E MAGAZZINI DI FRUTTA, VERDURA, FIORI	150
17	CHIOSCHI E BANCHI VENDITA	150
18	SEDI POLITICHE, SINDACALI E DI ASSOCIAZIONI CULTURALI E DI VOLONTARIATO	50

Art. 13

Tassa giornaliera

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani inerti prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di ARSELI la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.

La misura della tariffa è determinata in base tariffa rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per analogia alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.

Il pagamento della tassa giornaliera deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D.L.vo 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulta versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitariamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Sono previste le seguenti esenzioni e/o riduzioni:

- a) esenzione per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

TITOLO III

DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONI

Art. 14 Denunce

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati:

- a) per le persone fisiche il cognome ed il nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;
- b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale il codice fiscale, la sede legale od ~~effettiva~~, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'Ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

Art. 15 Accertamento e controllo

In caso di omessa o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D.L.vo 507/1993.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D.L.vo 507/1993:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo

avviso in comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici:

- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo o concessione;
- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati o notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

Art. 16 Riscossione

Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D.L.vo 507/1993.

Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire 500, per eccesso se è superiore.

Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di oneroso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 7 (sette) per cento per ogni semestre o frazione di semestre //

Art. 17 Rimborsi

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dalla Giunta Comunale con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4, del D.L.vo 507/1993, da presentare, a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, per lo sgravio o il rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento: lo sgravio o rimborso è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda.

Dalle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del sette per cento semestrali a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Art. 18 Sanzioni

Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall' art. 76 del D.L.vo 507/1993.

Art. 19 Contenzioso

Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D.L.vo 31.12.1992 n° 545 e al D.L.vo 31.12.1992 n° 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale ~~competente~~ entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale Entrate del Lazio, Sezione staccata di Roma.

//

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 Disposizioni transitorie

Art. 21 Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 22 Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993 n° 507 e successive modificazioni.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 GIUNTA COMUNALE

N° DEL 10.02.1995

Approvazione del regolamento comunale per l'applicazione della
 tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi urbani interni.

Cap. Competenza Residui

Art. 23, 3° comma, D.L. n. 66/1989

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma
 dell'art. 55, comma 5 della legge 8 giugno 1990,
 n. 142, che testualmente recita:

Eseguita registrazione dell'impegno contabile a
 carico dello stanziamento sopraindicato.

«5. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione
 della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio
 finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto».

ATTESTA

Acci.

la copertura della complessiva spesa di L.

Il Ragioniere Comunale

Il Ragioniere Comunale

Al sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che testualmente recita:

- 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sua regolarità tecnica e contabile, dell'incaricato del servizio interessato e del responsabile di ragione, nonché del segretario comunale o provinciale, secondo il grado di competenza. I pareri sono espressi nella deliberazione.
- 2. Nei casi in cui l'ente non abbia funzionari responsabili del servizio, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
- 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
- 4. I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure relative alle deliberazioni di cui al comma 1, limitatamente al territorio preposto».

Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
 Favorevole

Data 9.02.1995

Il Responsabile *Qu. C. Florica*

IL RAGIONIERE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
 Favorevole

Data 9.02.1995

Il Responsabile *M. Florica*

IL RAGIONIERE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sotto il profilo della legittimità esprime parere:
 Favorevole

Data 9.02.1995

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott. G. Brigante Di Rollo

Il Segretario *Di Rollo*

